

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

numero:	82i
del:	2017-09-14
autore:	Rag. Stefano Seppi Dott. Andrea Tinti

Circolare

A tutti gli enti pubblici

Dal 2017 invio periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute - Proroga prima trasmissione: entro il 28.09.2017

Come noto¹ dal 2017 lo “spesometro annuale” è stato sostituito con l'invio periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute, in forma analitica².

In seguito a tale modifica, dal 2017 i soggetti titolari di partita Iva dovranno inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali, e delle relative note di variazione. I dati devono essere inviati:

- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (salvo il secondo trimestre che va inviato entro il 16.09)³;
- in forma analitica⁴.

Importante: solamente per il **2017** i dati non devono essere trasmessi trimestralmente, ma semestralmente.

Informiamo con la presente, che il termine originario del 18.09.2017 fissato per l'invio dei dati per il **primo semestre 2017 è stato prorogato dal 18.09.2017 al 28.09.2017**⁵.

Amministrazioni pubbliche

Precisiamo innanzitutto che l'invio dei dati delle fatture riguarda esclusivamente quelle inerenti le attività commerciali svolte dagli enti pubblici e non quelle in ambito istituzionale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito⁶ che le Amministrazioni pubbliche⁷ e le amministrazioni autonome sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle fatture elettroniche ricevute e transitate alle stesse tramite il sistema SDI⁸.

Resta invece l'obbligo di invio dei dati per le pubbliche amministrazioni (limitatamente all'ambito delle attività commerciali):

- delle fatture emesse e delle relative note di variazione che non siano state trasmesse

1 Vedasi nostra circolare n. 76 del 17-8-2017

2 Art. 21 DL nr. 78/2010, così come sostituito dall'art. 4, c.1 del D.L. 193 del 22.10.2016

3 Art. 21, c.1 del DL nr. 78/2010

4 Art. 21, c.2 del DL nr. 78/2010

5 Comunicato stampa n. 147 del 01.09.2017 del Ministero delle Finanze

6 Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5, lett. b)

7 Art. 1, c. 2, della L. n. 196 del 31 dicembre 2009

8 Sistema di Interscambio

- tramite il sistema SDI⁹;
- in base ad una interpretazione letterale della norma, ed in assenza di ulteriori e specifiche precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, vi è l'obbligo di includere nella comunicazione anche le fatture non elettroniche ricevute da tali enti (come quelle ricevute da fornitori esteri), non potendo le stesse essere acquisite tramite il sistema SDI.

Pertanto devono essere inviati solamente i dati delle fatture non elettroniche relative all'ambito commerciale degli enti.

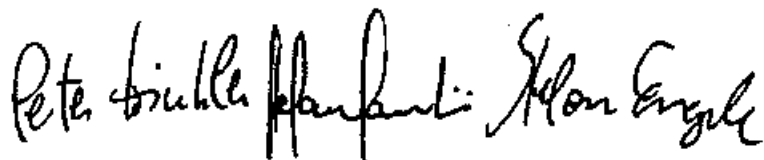
Allo stato attuale delle informazioni, le fatture contabilizzate nei registri Iva con documento riepilogativo¹⁰ (ad es. quelle relative all'acqua potabile ed alle acque di scarico) devono essere inserite singolarmente nella comunicazione dati fatture.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 1/E del 7.2.2017 – Paragrafo 5, lett. b)

¹⁰ Fatture ai sensi del DM 370/2000